

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

I trattamenti sanitari e il consenso del paziente

Ai sensi dell'art. 32 Cost. la **tutela della salute** rappresenta un “fondamentale diritto dell'individuo” e un “interesse della collettività”. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, **se non per disposizione di legge**.

*I trattamenti
sanitari*

Per “**trattamento sanitario**” si intende qualsiasi tipo di attività di assistenza prestata da personale medico specializzato, che può consistere:

- 1) in un'attività diagnostica, volta ad identificare la presenza di una malattia e la sua origine;
- 2) in un'attività terapeutica, diretta a curare la malattia diagnosticata.

I trattamenti sanitari devono rispettare l'integrità fisica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. **Senza il consenso del paziente**, il medico non può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami o a interventi chirurgici. Inoltre il paziente ha il diritto di essere informato dal medico degli effetti dei trattamenti sanitari e di eventuali alternative o rischi (“**consenso informato**”). Il paziente potrà esprimere il proprio consenso, solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti alla sua situazione di salute e ai trattamenti sanitari necessari.

In caso di persone incapaci di agire (minorenni, interdetti), il consenso ai trattamenti sanitari è espresso dai genitori o dai tutori. In caso di persone incoscienti si presume il consenso del paziente, e quindi gli operatori sanitari devono attivarsi ed eseguire tutte le manovre necessarie a ripristinare le funzioni vitali del paziente. In casi di urgenza, per i minorenni è sufficiente il consenso di un solo genitore. Al di fuori dei casi di urgenza, in caso di disaccordo tra i genitori, decide il Tribunale, che valuta l'interesse del paziente.

Gli operatori sanitari sono **obbligati** ad adottare tutti gli interventi di propria competenza per mantenere in vita il paziente: la volontà del paziente di porre fine alla propria vita, o la volontà dei parenti, **non solleva gli operatori sanitari dagli obblighi di legge**. **Solo un medico**, dopo aver constatato l'assenza di attività cerebrale, cardiaca e respiratoria, e dopo aver adottato vanamente gli interventi di rianimazione, potrà dichiarare il decesso della persona.

I trattamenti sanitari obbligatori

Ai sensi dell'art. 32 Cost. nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, **se non per disposizione di legge**. La norma fa riferimento ai trattamenti diagnostici e terapeutici **necessari per la salute pubblica**.

*I trattamenti
sanitari
obbligatori*

Sono dunque obbligatorie alcune **vaccinazioni**, per scongiurare il pericolo di diffusione di malattie altamente contagiose. Anche nel caso una persona sia affetta da una malattia fortemente contagiosa, per questioni di salute pubblica, si potrà procedere a trattamenti sanitari obbligatori.

Nel caso in cui una persona non sia in possesso delle piene facoltà mentali e sia in pericolo di vita, si potrà procedere ad accertamenti sanitari obbligatori.

Nel caso di malati psichiatrici pericolosi per sé e per gli altri, si potrà procedere con un **trattamento sanitario obbligatorio (TSO)** e con un **trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza**. In questo caso la legge prevede una procedura particolare da seguire.

Il TSO si rende necessario quando manca il consenso del paziente, vuoi perché questi è incapace di intendere e di volere, vuoi perché non intende sottoporsi a terapie idonee a salvaguardare la salute propria e della collettività (L. 180/1978, legge Basaglia).

Il sacrificio della libertà personale, diritto di rango costituzionale (art. 13 Cost.), è consentito al fine di tutelare il bene della salute, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 32). La procedura per il trattamento sanitario obbligatorio è una procedura complessa.

Il procedimento con cui viene disposto il TSO si svolge in quattro fasi:

- prima fase: il medico curante, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, redige la richiesta di TSO, che deve essere convalidata dal Sindaco. Nel

TSO d'urgenza, il medico curante, o la guardia medica, redige una proposta motivata (art. 1 c. 6 L. 180/1978), e solo successivamente si chiede la convalida da parte del Sindaco;

- seconda fase: il paziente viene accompagnato presso una struttura sanitaria pubblica, dove un secondo medico provvede, se riterrà sussistenti i presupposti di legge, a convalidare con certificato motivato la proposta del primo medico.
- terza fase: entro 48 ore dalla convalida, il sindaco, cui deve essere inviata copia della proposta del primo medico e della convalida del secondo medico, disporrà con ordinanza l'esecuzione o meno del TSO;
- quarta fase: il provvedimento del sindaco deve, entro 48 ore dalla sua emanazione, essere notificato al giudice tutelare competente per territorio, che provvede a sua volta a convalidarlo o meno.

È opportuno che il paziente sia trasportato in ambulanza. In ogni momento il medico potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica, vuoi per effettuare la contenzione del paziente violento, vuoi per entrare nelle abitazioni (vigili del fuoco).